

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE DEL COMUNE DI COLLECCHIO**

COMUNE DI COLLECCHIO
(Provincia di Parma)



N. ATTO 167 ANNO 2015

SEDUTA DEL 15/12/2015 ORE 14:30

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI COLLECCHIO E LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE, SEZ. DI PARMA, PER ATTIVITA' DI RICOVERO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI E VAGANTI – ANNI 2016-2017.

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
BIANCHI PAOLO	X	
DODI GIAN CARLO	X	
AMADASI ELISA	X	
BOSELLI MARCO	X	
DONDI SILVIA	X	
LEVATI ELENA	X	

L'ANNO DUEMILAQUINDICI IL GIORNO QUINDICI DEL MESE DI DICEMBRE ALLE ORE 14:30 NELLA SEDE COMUNALE, IN SEGUITO A CONVOCAZIONE DISPOSTA DAL SINDACO, SI È RIUNITA LA GIUNTA COMUNALE. ESSENDO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI IL SINDACO PAOLO BIANCHI ASSUME LA PRESIDENZA E DICHIARA APERTA LA SEDUTA PER LA TRATTAZIONE DELL'OGGETTO SOPRAINDICATO, ASSISTE IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ADOLFO GIUSEPPE DINO.

Copia agli Uffici:
in data
con allegati:
e.p.c.:

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI COLLECCHIO E LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE, SEZ. DI PARMA, PER ATTIVITA' DI RICOVERO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI E VAGANTI – ANNI 2016-2017.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la legge n. 281 del 14/08/1991 e s.m.i. “Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione dal randagismo” (G.U. n. 203 del 30/08/199) promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente;
- la Legge Regionale n. 27 del 07.04.2000 recante “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina” nel confermare all’art. 16 le competenze dei Comuni in forma singola od associata, ad assicurare il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi contemplati dagli articoli n. 84 e seguenti del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8.02.1954, n. 320, prevede, altresì, che spetti ai Comuni medesimi assicurare, a tempo indeterminato, “il ricovero e la custodia dei cani randagi per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o l’affidamento ad eventuali richiedenti”;
- i comuni necessitano di dotarsi di apposite strutture atte ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo di custodia a tempo indeterminato di cui alla citata Legge Regionale;
- nel territorio comunale non esiste struttura idonea per l’effettuazione delle attività suddette;
- per l’esercizio delle competenze in ordine alle attività di cattura e ricovero dei cani randagi, a norma dell’articolo 14.3 della L.R. 27/2000, i Comuni possono anche avvalersi, previa formale convenzione, della collaborazione e del supporto delle associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro che operano con l’ausilio di volontari che, comunque, devono possedere i requisiti previsti dalla citata legge regionale;

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Giunta n. 706 del 25.11.2010, con cui la provincia di Parma ha previsto, a favore del comune di Collecchio, un contributo pari ad € 10.000,00 da destinare alla realizzazione di interventi volti alla prevenzione del randagismo e alla tutela e il controllo della popolazione canina e felina, in particolare destinati alla riqualificazione della struttura di ricovero denominata “M. Cortese”;
- la comunicazione di ultimazione dei lavori effettuati per la riqualificazione della struttura di ricovero denominata “M. Cortese” inviata dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Sezione di Parma il 03 maggio 2011;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 18/12/2012 veniva approvata la convenzione con la Lega Nazionale per la difesa del cane, sez. di Parma, per l’attività di accoglienza e custodia dei cani provenienti dal Comune di Collecchio fino al 31.12.2015;
 - nell’espletamento di detta attività, negli scorsi anni, l’associazione ha dimostrato competenza e professionalità;

- in data 02 luglio 2015, nell'ambito del controllo delle attività svolte, è stato effettuato un sopralluogo presso la struttura di ricovero, verificando la cura nella gestione della struttura e l'attenzione al benessere degli animali;

RITENUTO opportuno dare continuità alle attività svolte per il periodo 2016-2017 mediante definizione di una nuova convenzione da stipulare con la Lega Nazionale per la Difesa del Cane, sezione di Parma, in virtù anche della limitata presenza di simili strutture di ricovero nel territorio provinciale, atte ad accogliere cani vaganti presenti sul territorio comunale e quelli presenti già da anni nel rifugio in argomento ed in relazione inoltre ai lavori di riqualificazione della struttura, per i quali il comune ha ottenuto il contributo provinciale;

PRESO ATTO CHE la Lega Nazionale per la Difesa del Cane, sezione di Parma con nota del 04.12.2015, si è dichiarata disponibile ad effettuare presso la struttura denominata "Il Rifugio del cane – M. Cortese" in località Alberi di Vigatto nel Comune di Parma, le attività di accoglienza custodia dei cani randagi e vaganti alle stesse condizioni gestionali della precedente convenzione, comprensivo delle seguenti prestazioni: inserimento microchips, antiparassitario, antirabbica, vaccino, assistenza sanitaria, sterilizzazione dei cani in ingresso alla struttura e mantenimento, tramite recupero comportamentale dei cani problematici in ingresso, mentre rimangono a carico del Comune la cattura ed il trasporto del cane presso il rifugio della Martinella;

CONSIDERATO CHE:

- gli interventi di sterilizzazione relativi ai soggetti in entrata alla struttura saranno realizzati al costo di € 150,00 per ovariosterectomia su cagna ed € 100,00 per intervento di orchietomia su cane;
- il mantenimento, tramite recupero comportamentale, dei cani riconosciuti problematici avrà un costo indicativo annuo a soggetto pari ad € 350,00;

DATO ATTO che:

- a fronte dell'attività che detta associazione farà in virtù della convenzione di cui al presente atto, è riconosciuto un contributo quantificato per l'intera durata della convenzione (anni due) in € 18.600,00, di cui € 3.100,00, pari ad € 1.550,00 annui, quale spesa presunta per la sterilizzazione di una media di n. 6 cani annui in entrata al rifugio (n. 5 femmine e n. 1 maschi) e per il mantenimento, tramite recupero comportamentale, di stimati n. 2 cani riconosciuti come problematici ;
- per ciascuna annualità è previsto un contributo omnicomprensivo annuo di € 7.750,00 per l'attività di ricovero e custodia, oltre ad i costi per le sterilizzazioni e mantenimento cani problematici stimati in € 1.550,00 annui, per un totale annuo stimato in € 9.300,00;
- il Comune di Collecchio dovrà versare in un'unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno, per l'intera durata della convenzione, la quota parte relativa al contributo, mentre la somma inerente le sterilizzazioni ed il mantenimento dei cani problematici verrà liquidata sulla base degli effettivi interventi rendicontati dalla Lega;
- nel caso in cui le sterilizzazioni e il numero di cani problematici eccedessero rispetto al numero previsto, si provvederà a seguito di rendicontazione da parte della Lega, ad integrare le risorse con successivi atti;

RITENUTO di approvare quindi lo schema di convenzione allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTE:

- la legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 e s.m.i., recante norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina, e in particolare gli artt. 2,13 e seguenti, che definiscono le competenze dei Comuni;
- la Legge 11 Agosto 1991, n. 266 “legge quadro sul volontariato”, riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia, civile e culturale individuata dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
- in particolare l'art. 4 co. 7 del DL 95/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” modificato e convertito in legge 135/2012;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile sulla proposta di delibera in esame, rilasciati rispettivamente dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs 267/2000);

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di convenzione da stipulare con la Lega Nazionale per la Difesa del Cane - Sezione di Parma, avente sede in Parma – Strada Martinella 66/A, per le attività di ricovero, custodia, mantenimento ed assistenza dei cani randagi o vaganti catturati sul territorio del Comune di Collecchio per il periodo 01.01.2016-31.12.2017, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare mandato al Dirigente Urbanistica – Edilizia - Ambiente, Dott. Arch. Claudio Nemorini, per la sottoscrizione della presente convenzione, ai sensi dell'art. 107 c. 3 lett. C) del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
- 3) di dare atto che, a fronte dell'attività che detta associazione farà in virtù della convenzione di cui al presente atto, è riconosciuto un contributo quantificato per l'intera durata della convenzione, pari a due anni, in € 18.600,00, pari ad € 9.300,00 annui, di cui € 7.750,00 per le attività di ricovero e custodia ed i restanti € 1.550,00 per stimati n. 6 interventi annui di sterilizzazione sui cani in entrata alla struttura e per il mantenimento, tramite recupero comportamentale, di stimanti n. 2 cani riconosciuti problematici;
- 4) di dare atto che la spesa annua, pari ad € 9.300,00 troverà copertura al capitolo 09051.03.13403030 “interventi e convenzioni per protezione animali” codice piano dei conti U.1.03.02.99.999, del bilancio pluriennale 2015-2017 per le annualità 2016 e 2017;
- 5) di dare atto che le attività in oggetto verranno effettuate nel biennio 2016-2017;
- 6) di demandare al Responsabile del Servizio competente l'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione di quanto previsto nell'accordo suddetto;
- 7) di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs 267/2000 e s.m.i.).

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Sindaco
Paolo Bianchi

Il Segretario Comunale
Dott. Adolfo Giuseppe Dino